



**COMUNE DI NOVELLA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 04/2021 del 30.03.2021**

**OGGETTO:** Esame ed approvazione Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, istituito con la Legge 160/2019 – articolo 1, comma 816 e seguenti.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì MARTEDI' TRENTA del mese di MARZO alle ore 20.00 nella Sala Incontri della frazione di Cloz..

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRETI DONATO	PRESENTE	NEGHERBON FRANCESCA	PRESENTE
AGOSTI MARIKA	PRESENTE	PANCHERI MATTEO	PRESENTE
ANGELI ANDREA	PRESENTE	PATERNOSTER FABRIZIO	PRESENTE
ANGELI GIAN BASILIO	PRESENTE	PATERNOSTER SEBASTIANO	PRESENTE
ANGELI SILVANA	PRESENTE	RIGATTI ALESSANDRO	PRESENTE
CLAUSER GUGLIELMO	PRESENTE	SEGNA MARTA	PRESENTE
COVI ARMANDO	PRESENTE	SEGNA RODOLFO	PRESENTE
FLOR MONICA	PRESENTE	ZADRA GABRIELE	PRESENTE
IORI ANDREA	PRESENTE	ZADRA PAOLO	PRESENTE

TOTALE PRESENZE 18

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. dott. Paternoster Fabrizio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono eletti scrutatori i consiglieri Angeli Silvana e Zadra Paolo.

## **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04/2021 del 30/03/2021**

*A seguito dell'emergenza corona virus COVID-19, si da atto che questa seduta di Consiglio Comunale è tenuta presso la Sala Incontri dell'edificio comunale nella frazione di Cloz con una distanza di sicurezza di minimo un metro uno dall'altro e con le misure di sicurezza previste dal documento integrativo denominato "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per le riunioni di Consiglio Comunale", approvato con Determinazione del Segretario Comunale n° 56, dd. 25.06.2020 e qui sinteticamente riassunte:*

- *consegna del modulo di dichiarazione "Indicazioni obbligatorie coronavirus" debitamente sottoscritto;*
- *firma personale sul registro dei partecipanti alla seduta a vario titolo (consiglieri, dipendenti, pubblico)*
- *entrata dei partecipanti nella sala uno alla volta senza assembramento;*
- *messa a disposizione di igienizzante per le mani;*
- *utilizzo della prevista mascherina facciale;*
- *messa a disposizione di servizio igienico "dedicato";*
- *arieggiamento del locale ogni mezz'ora.*

**OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, istituito con la Legge 160/2019 – articolo 1, comma 816 e seguenti.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dato atto che l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche "canone unico patrimoniale" che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs.446 del 1997 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388 del 2000, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli stessi enti, corrispondente per il corrente esercizio al 31 marzo 2021, con entrata in vigore dal 1^ gennaio dello stesso anno.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il gettito precedente.

Dato atto che il Comune di Novella, ai sensi del comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019, deve provvedere alla disciplina del canone con apposito regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Dato atto che il Consiglio Comunale, oltre all'approvazione del suddetto Regolamento, deve provvedere alla determinazione delle tariffe ai sensi del comma 817 del sopraccitato articolo di legge che stabilisce: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".

Considerato che il comma 824 del citato articolo prevede che la determinazione del canone per l'occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile avvenga applicando tariffe diverse in base al luogo di occupazione all'interno del territorio comunale. A tal fine di deve procedere alla suddivisione del territorio comunale in categorie. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblicitari del Comune di Novella sono classificate in due categorie in base alla loro importanza, desunta da elementi di centralità, presenza di attività commerciali, dalle iniziative di tipo commerciale e ricreativo, dal traffico pedonale e veicolare, in particolare:

- ZONA A: centro storico
- ZONA B: fuori centro storico

così come definito dal vigente Piano regolatore Generale comunale.

Visto che la Legge provinciale 17 del 2010 "Disciplina dell'attività commerciale" all'art. 16 c. 1 lett f) dispone che la Giunta provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell'articolo 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto conto anche delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato. Con delibera della Giunta provinciale 1881/2013 avente ad oggetto "Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale): approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio di cui all'articolo 16, comma 1 (omissis)", è stata data attuazione alla L.P. 17/2010.

Preso atto quindi che per la completa definizione della nuova disciplina relativamente al canone mercatale è necessario un intervento provinciale che raccordi la disciplina di cui all'allegato 1 della delibera della Giunta provinciale 1881/2013 con la nuova disciplina nazionale, nel Regolamento oggetto di approvazione all'art. 67 c. 1 è prevista la seguente norma transitoria: "1. Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui ai commi da 837 a 847 dell'art. 1, della legge

*160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36 del 15 novembre 1993, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa dell'art. 16, comma 1, lett. f) della L.P. 30 luglio 2010 n. 17, in sostituzione della delibera n. 1881 del 6 settembre 2013. Nelle more e salvo conguaglio con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto”.*

Valutata attentamente la Legge 160/2019 art. 1 dal comma 816 e seguenti che disciplina i vari aspetti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Presa visione a tale proposito della proposta di Regolamento per l'applicazione del suddetto canone, formulata dagli uffici comunali, avvalendosi della consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini, nel testo allegato (allegato 1) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.;

Ritenuto quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, istituito con la Legge 160/2019 – articolo 1, comma 816 e seguenti, composto da n. 76 articoli e comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A – classificazione delle strade e aree comunali;
- Allegato B – definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie;
- Allegato C - definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie,

che costituiscono, unitamente al Regolamento parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i seguenti pareri

In relazione al disposto di cui all'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rossi dott. Silvio

In relazione al disposto di cui all'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Covi dott. Luciano

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 s .m.;

Vista la L.R. 29.04.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Con voti favorevoli n.18, contrari 0, astenuti 0, espressi su nr. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per nelle forme di legge accertati e proclamati dal presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per le aree e spazi mercatali, composto da 76 articoli (allegato 1), e i relativi allegati: allegato A) classificazione delle strade e aree comunali; allegato B) – definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie; allegato C) - definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie.
2. Di prendere atto che le tariffe di cui agli allegati “B” e “C” del Regolamento possono essere periodicamente aggiornate con atto della Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.P. 36/1993.
3. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’ 01.01.2021;
4. Di intendere abrogati, a partire dall’01.01.2021, i regolamenti comunali vigenti per l’applicazione della TOSAP, della COSAP e dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni precedentemente approvati dai consigli comunali degli ex Comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz e Brez;
5. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° comma dell’art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2,
  - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall’inizio della pubblicazione, come stabilito dall’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n. 10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
dott. Fabrizio Paternoster

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Silvio Rossi

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Informatico le per **10** giorni consecutivi  
dal **09/04/2021** al **19/04/2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Silvio Rossi

---

### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **20/04/2021**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della legge regionale 03.05.2018 n. 2
- dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, dell'articolo 183, della legge regionale 03.05.2018 n. 2

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Silvio Rossi

---

Allegati parte integrante: 4

---